

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)



**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI
E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

FOGLIO INFORMATIVO Q – ALTRI SERVIZI : - Cassette di Sicurezza – Plichi – Pellicce – Polizza Infortuni Clienti - Attestazioni – Operazioni per Cassa – Assegni Circolari – Assegni di Traenza .

Informazioni sulla Banca

CariPrato Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. – Appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza

Sede Legale e Direzione Generale: Via degli Alberti 2 - 59100 - Prato

Tel.: (numero verde) 800023555 - Fax: 1991511247491

Sito internet: www.cariprato.it

Iscrizione n° 5292.8.0 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – codice fiscale, Partita Iva e n° iscriz.

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Prato n° 00515340974

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Cassette di Sicurezza – Plichi – Pellicce

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (“cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi Locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari, oppure la conservazione in appositi Locali di plichi o pellicce.

Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca.

Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta.

Il servizio di cassetta di sicurezza deve essere appoggiato su conto corrente per la regolamentazione dei canoni e delle spese.

Nei casi eccezionali in cui la regolamentazione fosse consentita per cassa dalla Banca, il contratto per la cassetta di sicurezza è soggetto all’imposta di bollo (attualmente euro 14,62 – decorrenza 01.06.2005 – legge 311 del 30/12/2004).

Principali rischi (generici e specifici)

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

Condizioni economiche

LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI CHIUSI

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE CASSETTE DI SICUREZZA PER DECIMETRO CUBO:

➤ fino a 14 dmc	€ 5,00
➤ da 15 dmc e fino a 39 dmc	€ 4,00
➤ da 40 dmc e fino a 79 dmc	€ 2,80
➤ a partire da 80 dmc	€ 1,80

Disponibile c/o ns agenzie (per la decodifica si veda più sotto)	DMC.	CANONE ANNUO AL DMC	CANONE ANNUO EURO	CANONE SEMESTRALE AL DMC	CANONE SEMESTRALE EURO
64	10	5,00	50,00	2,50	25,00
48 - 60 - 102	11	5,00	55,00	2,50	27,50
54 - 90	12	5,00	60,00	2,50	30,00
64	14	5,00	70,00	2,50	35,00
31 - 80	15	4,00	60,00	2,00	30,00
48 - 60 - 102	16	4,00	64,00	2,00	32,00
11 - 12 - 90	18	4,00	72,00	2,00	36,00
14 - 54 - 62 - 65 - 90	20	4,00	80,00	2,00	40,00
48 - 60 - 102	22	4,00	88,00	2,00	44,00
90	24	4,00	96,00	2,00	48,00
54 - 65 - 90	27	4,00	108,00	2,00	54,00
64	28	4,00	112,00	2,00	56,00
48 - 60 - 102	33	4,00	132,00	2,00	66,00
11 - 12 - 14 - 54 - 62 - 65 - 90	40	2,80	112,00	1,40	56,00
90	54	2,80	151,20	1,40	75,60
11 - 12 - 14	81	1,80	145,80	0,90	72,90
54 - 62 - 65	80	1,80	144,00	0,90	72,00
62 - 65	161	1,80	289,80	0,90	144,90
11 - 12 - 14	162	1,80	291,60	0,90	145,80
11 - 12	288	1,80	518,40	0,90	259,20
14 - 62 - 65	323	1,80	581,40	0,90	290,70
14	335	1,80	603,00	0,90	301,50
11 - 12	576	1,80	1036,80	0,90	518,40
62 - 65	646	1,80	1162,80	0,90	581,40
14	671	1,80	1207,80	0,90	603,90

CANONE ANNUO DI LOCAZIONE FORZIERI PER DECIMETRO CUBO:

➤ Forzieri - da 199 dmc a 596 dmc € 1,60

Disponibile c/o ns agenzie (per la decodifica si veda più sotto)	DMC.	CANONE ANNUO AL DMC	CANONE ANNUO EURO	CANONE SEMESTRALE AL DMC	CANONE SEMESTRALE EURO
90	199	1,60	318,40	0,80	159,20
90	298	1,60	476,80	0,80	238,40
90	596	1,60	953,60	0,80	476,8

CONDIZIONI GENERALI:

CUSTODIA SEM.LE PELLICCE C/O AG.SAN MARCO:	euro 80,00
CUSTODIA SEM.LE PLICHI (CIASCUNO) C/O AG.SAN MARCO:	euro 1,14 (per dmc.)
cointestazioni e deleghe (ciascuna):	euro 5,68
maggiorazione pagamento per cassa:	euro 5,68
Assicurazioni:	
- fino al massimale assicurativo base pari ad € 10.350,00:	nessuna commissione
- commissione per maggiorazione della copertura assicurativa fino al massimale consentito (€258.230,00) oltre i limiti del massimale assicurativo base:	5 per mille

apertura forzata:
Nessuna spesa per estinzione del rapporto

recupero spese al costo

Per ogni ulteriore informazione consultare il regolamento del servizio a disposizione della clientela.
Il servizio “**Cassette di Sicurezza**” è disponibile presso le ns. Filiali di:

- Ag. 11 - Prato - Casarsa
- Ag. 12 - Prato - San Marco
- Ag. 14 - Prato - Il Pino
- Ag. 31 - Campi Bisenzio – Indicatore
- **Ag. 48 - Firenze**
- Ag. 54 - Empoli
- **Ag. 60 - Lucca**
- Ag. 62 - Prato - Mezzana
- Ag. 64 - Firenze - Beccaria
- Ag. 65 - Montemurlo
- Ag. 80 – Vaiano
- Ag. 90 - Prato – Sede
- **Ag. 102 - Firenze Masaccio**

Il servizio “**Forzieri**” è disponibile presso la ns Filiale di:

- Ag. 90 - Prato – Sede

Il servizio “**Custodia Pellicce**” e “**Plichi chiusi**” è disponibile presso la ns Filiale di:

- Ag. 12 - Prato – San Marco

Sintesi di alcune significative clausole contrattuali

Modalità di utilizzo

Il Cliente è tenuto a dichiarare, a richiesta della Banca, il massimale assicurativo adeguato a coprire il rischio della Banca medesima per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento o dalla distruzione delle cose contenute nella cassetta.

L'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore all'importo minimo per cui la Banca si assicura (“massimale assicurativo base”) riportato nel presente contratto o all'eventuale maggior importo dichiarato per iscritto dall'Utente (“massimale assicurativo dichiarato”), ai sensi del precedente comma, e riportato altresì nel presente contratto.

Detto eventuale maggiore importo deve comunque essere coerente con limiti di valori massimi distinti per tipologie di cassette, in ordine ai quali l'Utente viene previamente informato dalla Filiale, pubblicati nel Foglio Informativo a disposizione della clientela presso le Filiali nonché nella home page del sito della Banca.

Responsabilità

La banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo caso fortuito. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la banca fosse tenuta ad un risarcimento verso l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto di quanto disposto all'art. 2.

Soggetti facoltizzati all'utilizzo della cassetta

All'atto della sottoscrizione del contratto per il servizio di locazione di cassette di sicurezza, il cliente dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta. Ove queste siano più d'una, il cliente indica se la relativa facoltà vada esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di diversa pattuizione scritta si ritiene che possa essere esercitata separatamente.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché rinunce da parte delle medesime non sono opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le altre cause di cessazione della facoltà di aprire la cassetta non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Le persone giuridiche, le società commerciali e civili, le ditte commerciali e le associazioni non riconosciute, devono dichiarare quali siano le persone investite della facoltà di aprire la cassetta di sicurezza.

Danni

La banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all'utente dalla perdita della chiave e/o del documento. Qualora la chiave e/o il documento fossero ritrovati, dovranno essere consegnati alla banca senza ritardo.

Durata e recesso

Il contratto ha durata di sei o dodici mesi. Se il cliente ha scelto il periodo di sei mesi, la prima scadenza è al 30/06 o al 31/12 dell'anno in corso al momento della sottoscrizione del contratto a seconda che quest'ultima avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno. La seconda scadenza sarà il semestre successivo e così via. Se il cliente ha scelto la durata di dodici mesi, la prima scadenza è al 31/12 dell'anno in corso al momento della sottoscrizione del contratto. La seconda scadenza sarà il 31/12 dell'anno successivo e così via.

L'utente può recedere in qualunque momento dal contratto a mezzo comunicazione scritta resa direttamente presso la Filiale della banca ove è situata la cassetta o a mezzo lettera raccomandata; in ogni caso il recesso non ha effetto se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere il Cliente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

In caso di recesso, la banca restituisce all'utente la parte di canone già pagata corrispondente al periodo di tempo rimanente, non considerando la frazione di mese in corso al momento in cui la disdetta ha effetto.

In mancanza di disdetta, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo originariamente stabilito e così ad ogni successiva scadenza.

La banca può recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Canoni per la locazione di cassette di sicurezza

Il cliente è tenuto a corrispondere anticipatamente i canoni semestrali o annuali per l'uso della cassetta, nonché le altre eventuali spese, indicate nel contratto e nel presente Foglio Informativo. Si precisa che il canone dovuto al momento della sottoscrizione del contratto è correlato alla frazione di anno intercorrente tra tale momento e la successiva scadenza semestrale (30/06 per il primo semestre - 31/12 per il secondo semestre) o annuale (31/12), tenendo presente che le frazioni di mese si computano come mese intero, mentre il canone successivamente dovuto è correlato alla durata del contratto.

La banca ha la facoltà di non consentire l'apertura della cassetta qualora il cliente sia in mora con il pagamento del canone.

Apertura della cassetta

Ogni qualvolta il cliente intenda aprire la cassetta, deve consegnare all'addetto di Filiale la tessera contenente il numero di cassetta (rilasciata al cliente al momento della sottoscrizione del contratto) ed apporre la propria firma sull'apposito modulo che gli sarà presentato e sul quale devono essere indicate la data e l'ora dell'apertura della cassetta. Il documento viene restituito all'utente ad avvenuta chiusura della cassetta. La banca non risponde dei danni subiti dal cliente dal periodo di tempo intercorrente tra la consegna del documento e la restituzione dello stesso.

La cassetta può essere data in uso anche a più persone: in tal caso il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari. Gli obblighi di tutti i cointestatari nei confronti della banca sono assunti in via solidale.

Integrità della cassetta e decadenza da diritti ed azioni

Qualora il cliente riscontri lesione dell'integrità esteriore della cassetta, deve, prima di procedere all'apertura presentare reclamo per iscritto alla banca indicando i beni contenuti nella cassetta. Si fa quindi luogo all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della banca e di un notaio, a meno che il cliente rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo.

Qualora la Banca riscontri una lesione o manomissione della cassetta ed il cliente invitato non si presenta o non si presta alla verifica, si procede all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio.

Il cliente che non rispetti quanto previsto dal presente articolo decade da ogni diritto ed azione verso la Banca.

Mancato pagamento del canone e risoluzione del contratto

Quando il cliente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto dalla banca il contratto è risolto di diritto e si procede all'apertura forzata della cassetta.

Apertura forzata della cassetta per ritardato pagamento di quanto dovuto

Nell'ipotesi di ritardato pagamento la Banca potrà chiedere autorizzazione all'Autorità Giudiziaria competente per aprire la cassetta. Gli oggetti rinvenuti verranno custoditi in base alle indicazioni fornite dall'Autorità Giudiziaria, o in assenza, ritenute opportune dalla Banca, salvo quanto venduto, in base a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria per soddisfare il credito della Banca per canoni e spese.

Invio di comunicazioni: l'invio di ogni comunicazione e notifica al Cliente verrà effettuata all'indirizzo inizialmente indicato o successivamente comunicato per iscritto. La Banca elegge domicilio presso la sede della Filiale.

Quando la cassetta è intestata a più persone, sia con facoltà congiunta che disgiunta, comunicazioni e notifiche sono effettuate ad uno solo con pieno effetto anche per gli altri.

Spostamento/modificazione delle cassette: qualora il Cliente avvertito per raccomandata dello spostamento/modificazione non si presenti, si effettuerà il trasporto o l'apertura forzata davanti a notaio. Il cliente sia prima che dopo lo spostamento/modificazione può recedere dal rapporto per iscritto con diritto alla restituzione del canone per il periodo non usufruito.

Variazione delle condizioni contrattuali: Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Cliente, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso. Al Cliente spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni delle condizioni contrattuali, se sfavorevoli al Cliente, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Legge applicabile al contratto: italiana, **Foro competente:** quello del Cliente se “consumatore” ex art. 3 Dlgs 206/2005; quello della propria sede legale, della sede della Filiale o del convenuto, a scelta Banca, se Cliente non “consumatore”.

Legenda:

Canone di locazione : E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.

Massimale assicurativo : E' un dato che viene desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta, destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, a dalla distruzione delle case contenute nella cassetta.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

POLIZZA INFORTUNI CLIENTI

La polizza assicura ai clienti titolari di conto corrente in euro di età non superiore agli 80 anni che abbiano manifestato l'adesione, gli infortuni professionali ed extra professionali che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%.

La polizza prevede tre pacchetti di garanzie:

PACCHETTO A:

sono assicurate:

- le persone fisiche intestatarie e/o cointestatarie di rapporti nominativi;
- le persone fisiche titolari di ditte individuali, che siano intestatarie di rapporti nominativi;
- i partecipanti, in qualità di soci, a Società di Persone al nome delle quali siano intestati i rapporti nominativi;

•

Garanzie Assicurate:

1. MORTE

2. INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE (di grado pari o superiore al 60%, sulla base della tabella INAIL). In questo caso la somma risarcita a termini di Polizza è elevata al doppio del saldo di chiusura, sempre nei limiti del massimale.

3. RETTE DI DEGENZA: è previsto un rimborso giornaliero di € 52,00 per le rette di degenza in Ospedali, Cliniche, Case di Cura, fino alla concorrenza massima di € 5.200, a causa di infortunio che abbia avuto come conseguenza la Morte o l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.

4. SPESE DI RIMPATRIO SALMA: è previsto un rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dell'Assicurato o per il rimpatrio della salma a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo annuo di € 2.500,00.

PACCHETTO B:

sono assicurate:

- le persone fisiche intestatarie e/o cointestatarie di rapporti nominativi;
- le persone fisiche titolari di ditte individuali, che siano intestatarie di rapporti nominativi;

- i partecipanti, in qualità di soci, a Società di Persone al nome delle quali siano intestati i rapporti nominativi;

Garanzie Assicurate:

Per tutti i rapporti assicurati si applicano le garanzie previste dal PACCHETTO A

+

Per i soli conti correnti e libretti di deposito a risparmio nominativi è previsto il
RIMBORSO AGGIUNTIVO

dato dalla sommatoria delle operazioni di accredito, eseguite sul conto/libretto assicurato nei 12 mesi precedenti quello dell'infornuto.

PACCHETTO C:

è assicurato:

- l'Amministratore o altra persona specificatamente designata dalle Società di Capitali

Dedicato esclusivamente alle Società di Capitali, nella persona dell'Amministratore o qualsiasi altra persona specificatamente designata dalla Società di Capitali stessa.

Garanzie Assicurate:

1. MORTE

2. INVALIDITA' TOTALE PERMANENTE (di grado pari o superiore al 60%, sulla base della tabella INAIL). In questo caso la somma risarcita a termini di Polizza è elevata al doppio del saldo di chiusura, sempre nei limiti del massimale.

3. RETTE DI DEGENZA: è previsto un rimborso giornaliero di € 52,00 per le rette di degenza in Ospedali, Cliniche, Case di Cura, fino alla concorrenza massima di € 5.200, a causa di infornuto che abbia avuto come conseguenza la Morte o l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%.

4. SPESE DI RIMPATRIO SALMA: è previsto un rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dell'Assicurato o per il rimpatrio della salma a seguito di Infornuto indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo annuo di € 2.500,00.

La garanzia è prestata per una somma uguale al saldo di chiusura creditore o debitore risultante alla mezzanotte del giorno precedente quello dell'infornuto con un massimo di € 130.000 quale limite di garanzia.

Condizioni Economiche

- Commissione annua per assicurazione rapporti clientela:

- **PACCHETTO A** €10,00 per ogni rapporto assicurato
- **PACCHETTO B** €20,00 per ogni conto corrente o libretto di deposito assicurato
- **PACCHETTO B** €10,00 per ogni mutuo ipotecario o prestito chirografario assicurato
- **PACCHETTO C** €20,00 per ogni rapporto assicurato

Per i rapporti assicurati dopo il 30 giugno (II semestralità) per il primo anno di adesione, il premio sarà ridotto del **50%** per ogni singolo rapporto assicurato.

Sintesi di alcune significative clausole contenute nell'atto di adesione alla polizza infortuni clienti

Denuncia di sinistri: La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico e deve essere fatta alla Compagnia, direttamente o tramite lo sportello presso il quale è instaurato il rapporto, entro 5 giorni feriali dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi ne abbiano avuto la possibilità o ne siano venuti a conoscenza. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a:

*ABC Assicura
Ufficio Sinistri
Via Valle di Pruviniato, 20
37020 S. Floriano di San Pietro in Cariano, Verona (VR)
oppure telefonando al numero 800-206692*

La denuncia dell'infortunio potrà essere fatta anche dalla Banca Contraente qualora l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi non vi provvedano.

L'Assicurato, i suoi familiari o eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza.

Se non viene adempiuto dolosamente all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato ed i suoi eredi perdono il diritto all'indennità.

In caso di sinistro la Banca Contraente dovrà produrre alla Società copia della Dichiarazione di Adesione sottoscritta dall'Assicurato; in mancanza di detta documentazione saranno ritenute sufficienti le evidenze contabili, ferma la facoltà di rivalsa nei confronti della Banca Contraente qualora l'Assicurato rifiuti tale qualifica.

Pagamento dell'indennità: il pagamento dell'indennità è effettuato su presentazione di idonea documentazione.

Se dopo il pagamento dell'indennità per l'invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio o in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società non è tenuta a corrispondere alcuna indennità per il caso di morte. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio prima che l'indennità sia stata liquidata, la Società paga agli eredi l'importo assicurato. A maggior chiarimento dell'Art.1 delle Condizioni di Assicurazione resta inteso che l'indennizzo in caso di invalidità permanente di grado uguale o superiore al 60% sarà pari al 100% del capitale assicurato.

Varie - condizioni economiche

ATTESTAZIONI

SPESE PER ISTRUZIONE PRATICHE DI SUCCESSIONE:

- euro 2,50 per ogni € 500,00 di saldo, sia positivo che negativo (min. euro 31,00 max euro 210,00);	
FOTOCOPIE DELEGHE (IRPEF, ILOR, ECC.):	euro 17,04;
FOTOCOPIE DELEGHE CON AUTENTICA NOTARILE:	euro 25,56;
CERTIFICAZIONI PER SOCIETA' DI REVISIONE:	euro 227,24;
CERTIFICAZIONE INTERESSI ATTIVI/PASSIVI:	euro 17,04;
- per sola certificazione ai fini fiscali interessi passivi sui Mutui, se richiesta presso la filiale:	euro 5,00;
ATTESTAZIONI VARIE:	euro 17,04;
SPESE PER RICERCA E/O RIPRODUZIONE DOCUMENTI (per documento):	euro 11,00.
ATTESTAZIONE DI CAPACITA' FINANZIARIA PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI (Dlgs 395/200):	
- a titolo di recupero forfetario spese di rilascio:	euro 50,00
- a titolo di recupero forfetario spese per l'attività di monitoraggio della pratica:	euro 50,00

CASSA CONTINUA VERSAMENTI

- SERVIZIO	gratuito
- VALUTE SU VERSAMENTI:	
-contante	giorno di verbalizzazione
-assegni	come per versamenti allo sportello

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

ASSEGNI CIRCOLARI

Rilascio al richiedente di un titolo di credito a favore di un ben identificato prenditore a fronte della costituzione della provvista necessaria al momento dell'emissione.

Il Dlgs 231/2007 (normativa Antiriciclaggio) stabilisce che gli assegni circolari devono essere emessi "Non Trasferibili". E' comunque consentita la richiesta di emissione di assegni circolari in forma "libera" (senza la clausola "Non Trasferibile") solo se detta richiesta:

- è effettuata per iscritto,
- è relativa ad assegno circolare di importo inferiore al limite previsto dalla normativa.

Inoltre, per ogni assegno emesso "libero", il Dlgs 231/2007 impone a chi ne richiede l'emissione il pagamento dell'imposta di bollo di €1,50.

La Banca emette obbligatoriamente con la clausola di "Non trasferibilità" gli assegni circolari di importo oltre al limite previsto dalla normativa (in adempimento di quanto previsto dal Dlgs 231/2007 antiriciclaggio).

Gli assegni circolari hanno un termine di prescrizione di tre anni (legge assegno R.D. 21/12/1933 n° 1736).

La richiesta di emissione assegno circolare può essere presentata alla Banca tramite una delle seguenti modalità:

- compilazione e sottoscrizione del modulo di richiesta presso gli sportelli delle Filiali,
- canale telematico (da parte dei clienti che hanno sottoscritto il servizio di @time impresa o altro prodotto di remote banking); in detta ipotesi non è prevista la possibilità di richiedere assegni circolari in forma libera (cioè privi della clausola di non trasferibilità).
- canali interni per il servizio di Tesoreria.

Principali rischi (generici e specifici)

- necessità di ricorso alla procedura di "ammortamento" nel caso di assegno emesso "libero" e denunciato smarrito/rubato.

Condizioni economiche:

- commissione di emissione per cassa o conto corrente: nessuna
- giorni di addebito all'emissione per conto corrente: stesso giorno data di emissione.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

ASSEGNI DI TRAENZA E QUIETANZA ("f.a.d." fondi a disposizione)

Gli assegni bancari di traenza e quietanza vengono emessi a fronte di fondi precostituiti e sono utilizzabili per il solo fine per il quale sono stati emessi; ossia il trasferimento di denaro verso soggetti di cui non si dispone di un riferimento bancario.

L'utilizzo di assegni di traenza risulta particolarmente adatto per le seguenti tipologie di pagamento:

- mandati di pagamento emessi da Enti di Tesoreria,
- fornitori, per prodotti / servizi acquistati,
- clienti, per rimborsi, riaccrediti (assicurazioni e altro).

Il servizio viene riservato esclusivamente a clienti Banca e regolato contabilmente sul c/c dell'ordinante, che dà incarico alla Banca di spedirli al destinatario.

Sono emessi non trasferibili e riportano il termine prestabilito di validità: vengono quindi rimborsati all'ordinante se non incassati dal beneficiario entro il termine indicato sull'assegno.

L'ordine di emissione degli assegni di traenza e quietanza può essere impartito alla Banca solo tramite:

- canale telematico (da parte dei clienti che hanno sottoscritto il servizio di @time impresa o altro prodotto di remote banking),
- canali interni per il servizio di Tesoreria.

Principali rischi (generici e specifici)

- restituzione dell'assegno all'ordinante per mancato recapito al beneficiario (indirizzo inesatto, sconosciuto, trasferito, ecc);
- smarrimento/sottrazione dell'assegno durante la fase di spedizione postale.

Condizioni economiche:

- commissione di emissione (per assegno): € 3,00
- valuta di addebito commissione di emissione: stesso giorno data di emissione
- nel caso di richiesta spedizione dell'assegno a mezzo raccomandata:
addebito per recupero spese postali come da tariffe postali in vigore
- giorni di addebito all'emissione: zero
- mesi di validità per l'incasso: 6 (massimo)
- rimborso automatico alla scadenza dei termini di validità, per gli assegni non incassati dal beneficiario, con valuta 3 giorni lavorativi successivi.
- rimborso automatico, per gli assegni denunciati smarriti/trafugati, dopo 20 giorni fissi dalla data di blocco a seguito di denuncia da parte dell'ordinante.

CONDIZIONI/INFORMAZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DEL PRESENTE FOGLIO

Composizione stragiudiziale delle controversie: per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, al Ombudsman-Giuri Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

Spese per comunicazioni ai sensi normativa sulla "Trasparenza" : € 0,89 + i recuperi postali (vedi Foglio Informativo "A – CONTI CORRENTI")